

**LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA
PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER O DA ESSA
GESTITI
OPERE DA IDRAULICO**

Ambito territoriale: U.O.G. di Bergamo e Lecco

LOTTO 1: UOG Bergamo – zona A

LOTTO 2: UOG Bergamo – zona B

LOTTO 3: UOG Bergamo – zona C

LOTTO 4: UOG Bergamo – Stabili di proprietà del Comune di Bergamo

LOTTO LC1: UOG Lecco – zona Lecco, Calolziocorte e Valmadrera

LOTTO LC2: UOG Lecco – zona Lago, Valsassina e Brianza

elaborato n. 02

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I:
PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED
ECONOMICO

Il progettista e RUP
Geom. Michele Sorte

Sommario

CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO	4
ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 4. INCIDENZA DELLA MANODOPERA E CATEGORIE DEI LAVORI	4
CAPO 2. – DISCIPLINA CONTRATTUALE	9
ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	9
ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	10
ART. 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
ART. 8. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	11
ART. 9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE	12
ART. 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	12
ART. 11. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	12
CAPO 3. – TERMINI PER L'ESECUZIONE	13
ART. 12. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	13
ART. 13. DIFFERENZE RISCOstrate ALL'ATTO DELLA CONSEGNA	13
ART. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	14
ART. 15. PROROGHE	14
ART. 16. SOSPENSIONI DEI LAVORI	14
ART. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	15
ART. 18. PENALI IN CASO DI RITARDO	15
ART. 19. ORDINATIVO DEI LAVORI ODL	16
ART. 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	16
ART. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	17
CAPO 4. – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	17
ART. 22. LAVORI A MISURA	17
ART. 23. EVENTUALI LAVORI A CORPO	18
ART. 24. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	18
ART. 25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	19
CAPO 5. – DISCIPLINA ECONOMICA	19
ART. 26. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	19
ART. 27. PAGAMENTI IN ACCONTO	19
ART. 28. PAGAMENTI A SALDO	20
ART. 29. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	21
ART. 30. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO	21
ART. 31. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	21
ART. 32. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	22
ART. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	22
CAPO 6. – CAUZIONI E GARANZIE	22
ART. 34. CAUZIONE PROVVISORIA	22
ART. 35. CAUZIONE DEFINITIVA	22
ART. 36. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	23
ART. 37. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	24
CAPO 7. – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	25
ART. 38. VARIAZIONE DEI LAVORI	25
ART. 39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	26
CAPO 8. – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	26
ART. 40. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	26
ART. 41. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	27
ART. 42. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	27
ART. 43. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	28
ART. 44. DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE, PREPOSTO, RESPONSABILE DEI LAVORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA	28
ART. 45. VERIFICHE IN CORSO D'OPERA	29
CAPO 9. – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	30
ART. 46. SUBAPPALTO	30

ART. 47. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	34
ART. 48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	35
CAPO 10. – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	36
ART. 49. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE	36
ART. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
ART. 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	38
ART. 52. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	39
ART. 53. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	40
CAPO 11. – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	41
ART. 54. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	41
ART. 55. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	42
ART. 56. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	42
CAPO 12. – NORME FINALI	43
ART. 57. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	43
ART. 58. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	46
ART. 59. CUSTODIA DEL CANTIERE	46
ART. 60. CARTELLO DI CANTIERE	46
ART. 61. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	46
ART. 62. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI	47
ART. 63. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	47

CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER O DA ESSA GESTITI, OPERE DA IDRAULICO, NELL'AMBITO DELLE U.O.G. DI BERGAMO E LECCO, come meglio specificato nell'elaborato ELENCO CONSISTENZE redatto per ciascun lotto. Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i. l'appalto è suddiviso in **6 lotti** funzionali di cui all'articolo 3, c. 1, lettera qq) del Codice.

L'importo complessivo a base di gara è pari a **€ 801.551,15** di cui **€ 770.500,00** per lavori (soggetti a ribasso), **€ 7.936,15** per oneri di reperibilità (soggetti a ribasso) e **€ 23.115,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così suddiviso:

DESCRIZIONE LOTTO D'APPALTO	Importo lavori [€] soggetto a ribasso (A)	Oneri per reperibilità [€] soggetti a ribasso (B)	Costi della sicurezza [€] non soggetti a ribasso (C)	Base d'appalto [€] (D=A+B+C)
Lotto 01: UOG Bergamo – zona A	131.000,00	1.349,30	3.930,00	136.279,30
Lotto 02: UOG Bergamo – zona B	132.000,00	1.359,60	3.960,00	137.319,60
Lotto 03: UOG Bergamo – zona C	131.500,00	1.354,45	3.945,00	136.799,45
Lotto 04: UOG Bergamo – stabili di proprietà del Comune di Bergamo	92.000,00	947,60	2.760,00	95.707,60
Lotto LC1: UOG Lecco – Lecco, Calolziocorte, Valmadrera	141.500,00	1.457,75	4.245,00	147.202,45
Lotto LC2: UOG Lecco – Zona Lago, Valsassina, Brianza	142.500,00	1.467,75	4.275,00	148.242,75
TOTALE	770.500,00	7.936,15	23.115,00	801.551,15

ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato “in parte a corpo e in parte a misura” ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. dddd) e lett. eeee), dell'art. 59 comma 5 bis del Codice e dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice i contratti verranno stipulati mediante scrittura privata.

ART. 4. INCIDENZA DELLA MANODOPERA E CATEGORIE DEI LAVORI

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

La percentuale di incidenza della manodopera, di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 è pari a:

LOTTO D'APPALTO	% MANODOPERA	COSTO MANODOPERA
Lotto 01: UOG Bergamo – zona A	45	€ 61.325,69
Lotto 02: UOG Bergamo – zona B	45	€ 61.793,82
Lotto 03: UOG Bergamo – zona C	45	€ 61.559,75
Lotto 04: UOG Bergamo – stabili di proprietà del Comune di Bergamo	45	€ 43.068,42
Lotto LC1: UOG Lecco – Lecco, Calolziocorte, Valmadrera	45	€ 66.241,10
Lotto LC2: UOG Lecco – zona Lago, Valsassina, Brianza	45	€ 66.709,24

CATEGORIE DEI LAVORI

Le categorie dei lavori di ciascun lotto sono di seguito elencate:

LOTTO 1: UOG BERGAMO – ZONA A							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	98.250,00	2.947,50	1.011,98	102.209,48	75%	45%	45.994,27
OS 28: impianti termici e di condizionamento	32.750,00	982,50	337,32	34.069,82	25%	45%	15.331,42
TOTALE	131.000,00	3.930,00	1.349,30	136.279,30	100,00%		61.325,69

LOTTO 2: UOG BERGAMO – ZONA B							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	99.000,00	2.970,00	1.019,70	102.989,70	75%	45%	46.345,36
OS 28: impianti termici e di condizionamento	33.000,00	990,00	339,90	34.329,90	25%	45%	15.448,46
TOTALE	132.000,00	3.960,00	1.359,60	137.319,60	100,00%		61.793,82

LOTTO 3: UOG BERGAMO – ZONA C							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	98.625,00	2.958,75	1.015,84	102.599,59	75%	45%	46.169,81
OS 28: impianti termici e di condizionamento	32.875,00	986,25	338,61	34.199,86	25%	45%	15.389,94
TOTALE	131.500,00	3.945,00	1.354,45	136.799,45	100,00%		61.559,75

LOTTO 4: UOG BERGAMO – STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BERGAMO							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	69.000,00	2.070,00	710,70	71.780,70	75%	45%	32.301,32
OS 28: impianti termici e di condizionamento	23.000,00	690,00	236,90	23.926,90	25%	45%	10.767,10
TOTALE	92.000,00	2.760,00	947,60	95.707,60	100,00%		43.068,42

LOTTO LC1: UOG LECCO – LECCO, CALOLZIOCORTE, VALMADRERA							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	106.125,00	3.183,75	1.093,09	110.401,84	75%	45%	49.680,83
OS 28: impianti termici e di condizionamento	35.375,00	1.061,25	364,36	36.800,61	25%	45%	16.560,27
TOTALE	141.500,00	4.245,00	1.457,45	147.202,45	100,00%		66.241,10

LOTTO LC2: UOG LECCO – ZONA LAGO, VALSASSINA, BRIANZA							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	106.875,00	3.206,25	1.100,81	111.182,06	75%	45%	50.031,93
OS 28: impianti termici e di condizionamento	35.625,00	1.068,75	366,94	37.060,69	25%	45%	16.677,31
TOTALE	142.500,00	4.275,00	1.467,75	148.242,75	100,00%		66.709,24

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere specializzate «OS3» - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE.

Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:

- A. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;
- B. attestazione SOA nelle categorie pertinenti;

2. L'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo della categoria scorporabile OS28 ammonta a:

CATEGORIA PREVALENTE LOTTO 1: UOG BERGAMO – ZONA A							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	98.250,00	2.947,50	1.011,98	102.209,48	75%	45%	45.994,27

CATEGORIA PREVALENTE LOTTO 2: UOG BERGAMO – ZONA B							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	99.000,00	2.970,00	1.019,70	102.989,70	75%	45%	46.345,36

CATEGORIA PREVALENTE LOTTO 3: UOG BERGAMO – ZONA C							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	98.625,00	2.958,75	1.015,84	102.599,59	75%	45%	46.169,81

CATEGORIA PREVALENTE LOTTO 4: UOG BERGAMO – STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BERGAMO							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	69.000,00	2.070,00	710,70	71.780,70	75%	45%	32.301,32

CATEGORIA PREVALENTE LOTTO LC1: UOG LECCO – LECCO, CALOLZIOCORTE, VALMADRERA							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	106.125,00	3.183,75	1.093,09	110.401,84	75%	45%	49.680,83

CATEGORIA PREVALENTE LOTTO LC2: UOG LECCO – ZONA LAGO, VALSASSINA, BRIANZA							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	106.875,00	3.206,25	1.100,81	111.182,06	75%	45%	50.031,93

3. Ai sensi dell'articolo 92 - comma 1 - del Regolamento generale, dell'art. 12 comma 2 lett. b) della L. 80/2014, del Decreto n. 248 del 2016 i **LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA «OS28»: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DIVERSA DA QUELLA PREVALENTE «OS3»**, con i relativi importi, sono riportati nel seguito; tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale **nel limite del 50%**, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

- ✓ i lavori appartenenti alla categoria specializzata a «qualificazione obbligatoria» «OS28» di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria;
- ✓ essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice (in misura non superiore al 50% della categoria stessa) se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta;
- ✓ l'eventuale quota del 50% relativa ai lavori della categoria «OS28» non posseduti dall'impresa ed indicati come da subappaltare in sede di gara devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima ai sensi dell'articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale;
- ✓ in ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

CATEGORIE ULTERIORI LOTTO 1: UOG BERGAMO – ZONA A							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 28: impianti termici e di condizionamento	32.750,00	982,50	337,32	34.069,82	25%	45%	15.331,42

CATEGORIE ULTERIORI LOTTO 2: UOG BERGAMO – ZONA B							
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 28: impianti termici e di condizionamento	33.000,00	990,00	339,90	34.329,90	25%	45%	15.448,46

CATEGORIE ULTERIORI LOTTO 3: UOG BERGAMO – ZONA C							
---	--	--	--	--	--	--	--

CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 28: impianti termici e di condizionamento	32.875,00	986,25	338,61	34.199,86	25%	45%	15.389,94

CATEGORIE ULTERIORI LOTTO 4: UOG BERGAMO – STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BERGAMO

CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 28: impianti termici e di condizionamento	23.000,00	690,00	236,90	23.926,90	25%	45%	10.767,10

CATEGORIE ULTERIORI LOTTO LC1: UOG LECCO – LECCO, CALOLZIOCORTE, VALMADRERA

CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 28: impianti termici e di condizionamento	35.375,00	1.061,25	364,36	36.800,61	25%	45%	16.560,27

CATEGORIE ULTERIORI LOTTO LC2: UOG LECCO – ZONA LAGO, VALSASSINA, BRIANZA

CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE	Importo esecuzione lavori €	Costi della sicurezza €	Reperibilità €	IMPORTO TOTALE €	% INC. CATEG.	INCIDENZA MANODOPERA	
						%	€
OS 28: impianti termici e di condizionamento	35.625,00	1.068,75	366,94	37.060,69	25%	45%	16.677,31

CAPO 2. – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati che si intendono raggiungere con l'attuazione del progetto definitivo semplificato di manutenzione di cui tale atto fa parte; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Laddove la normativa citata nel Capitolato Speciale d'Appalto subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e sostituzioni, si intenderà automaticamente integrata dalle nuove disposizioni se applicabili secondo il principio *tempus regit actum*.

ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti progettuali:

1. l'elenco elaborati
2. il presente Capitolato speciale d'appalto – parte I: prescrizioni di carattere normativo ed economico;
3. il Capitolato speciale d'appalto – parte II: prescrizioni tecniche e descrizione lavori;
4. l'Elenco delle consistenze edilizie;
5. gli Elenchi prezzi di riferimento:

Per i lavori:

PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA (edizione 2022)

Per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso:

PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA (edizione 2022)

Il listino è scaricabile gratuitamente dal seguente sito:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

6. i Quadri tecnici economici - ammontare dell'appalto - stima delle categorie dei lavori e dell'incidenza della manodopera
7. l'Ordine di Lavoro tipo
8. lo Schema di contratto

nonché i seguenti documenti:

9. il Piano Operativo di Sicurezza
10. le polizze di garanzia
11. l'Offerta economica
12. il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751;
13. il Codice Etico di ALER BG-LC-SO

Integrano la disciplina dell'appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici anche se non materialmente allegate:

- a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- b) il Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
- c) la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- d) la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- e) il DL 18 aprile 2019, n. 32;
- f) il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12/4/2006 n. 163 s.m.i. per la parte attualmente in vigore;
- g) Il Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per la parte non abrogata;
- h) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- i) il D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati;
- j) le Linee Guida ANAC;
- k) il D.M. 22/1/08 n. 37 sull'installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- l) la Legge 9/1/1991, n. 10, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- m) la Legge 13/8/2010 n. 136 s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

- o) il D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- p) le vigenti normative in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste dai contratti nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;
- q) le norme applicabili in materia di contratti pubblici.

Per quanto non espressamente detto nel presente Capitolato speciale d'appalto, valgono inoltre tutte le leggi, i decreti, le circolari e le linee guida ANAC attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza con i lavori previsti. In materia di accettazione di materiali e/o macchinari, in mancanza di normativa nazionale, la DL ricorrerà alla normativa comunitaria. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e di quanto previsto dai lavori richiesti. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

ART. 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto semplificato di manutenzione per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di eventuali danneggiamenti ai contigui edifici/aree dell'ambito in cui si svolgono i lavori di manutenzione, con riguardo anche alle zone di cantiere da delimitare per le quali è compreso e compensato l'onere della sistemazione a fine lavori, nonché è responsabile di eventuali danneggiamenti a terzi.

L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta pulizia del cantiere e di qualsiasi altro luogo utilizzato o occupato per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, ed adottando tutte le possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere. Dovrà provvedere al trasporto dei residui delle lavorazioni e/o delle masserizie rinvenute e generate durante il cantiere presso un sito di conferimento, che sarà preventivamente comunicato all'Azienda per i controlli del caso.

La Ditta Appaltatrice deve tenere conto che i lavori alla medesima affidati si eseguono all'interno di un contesto abitato. Pertanto dovrà avere la massima cura affinché sia garantita l'agibilità per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovrà porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione l'incolumità fisica delle persone, rimanendo la stessa unica responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature. La Ditta dovrà altresì, d'intesa con la Direzione Lavori e con il Coordinatore della Sicurezza, adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione, anche attraverso riunioni periodiche e apposita cartellonistica, circa la programmazione dei lavori (ad es. interruzione dei servizi, rischi particolari, accessi, sgomberi, rimozione di manufatti ecc...).

ART. 8. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ART. 9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.
2. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1, 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto, l'art. 101 comma 3 del Codice e l'art. 6 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

ART. 11. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. – TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 12. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, al RUP.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 8 (otto) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, tenuto conto delle esigenze riscontrate, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, il Direttore dei Lavori indicherà espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

È facoltà della Stazione Appaltante provvedere ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 alla consegna parziale dei lavori. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne parziali ex art. 5, comma 9 del DL 49/2018, sia di un solo immobile che di due o più immobili, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.

ART. 13. DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali e le condizioni di partenza in base alle quali è stata redatta la documentazione tecnica di gara, il direttore dei lavori non procede alla consegna e ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione dei documenti tecnici di gara e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'Appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.

ART. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

Il limite massimo per ultimare tutti i lavori di manutenzione disposti dal direttore dei lavori compresi nell'appalto e per consegnare i manufatti in perfetta condizione d'uso è fissato **per tutti i lotti in 730 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di ordinativi di lavoro di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei luoghi. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Fuori dai casi di cui agli articoli 19 e 20, il termine può essere sospeso, dopo non meno di venti giorni, a discrezione della DL, e rimanere sospeso per non più di trenta giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile fissato dal presente articolo per ogni singolo lotto.

La sospensione dei termini di cui al presente paragrafo, in quanto concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti.

La sospensione può avvenire per uno o più d'uno dei seguenti motivi:

- a) EVENTI ATMOSFERICI PARTICOLARMENTE SFAVOREVOLI;
- b) DIFFICOLTA' REPERIMENTO MATERIALI;
- c) PROBLEMI DI SICUREZZA.

ART. 15. PROROGHE

Se l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori entro i termini contrattuali, può richiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 16. SOSPENSIONI DEI LAVORI

Alle sospensioni ordinate dalla DL si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e del D.L. 49/2018. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- 1) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- 2) l'adeguata motivazione a cura della DL;
- 3) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

ART. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

Alle sospensioni ordinate dal RUP si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e del D.L. 49/2018.

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

ART. 18. PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi degli artt. 108, comma 4 e 113-bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, riferito al singolo Ordine di Lavoro (ODL).

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi.

Ai sensi dell'art. 113-bis l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto indicato in contratto in materia di risoluzione dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e/o inadempimenti.

Resta salva la facoltà di ALER, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.

ART. 19. ORDINATIVO DEI LAVORI ODL

Tutti i lavori e le somministrazioni verranno ordinati dalla Stazione Appaltante mediante "ordinativi di lavori", debitamente numerati e firmati, che saranno consegnati o trasmessi via telefax, e-mail ordinaria e/o via PEC alla sede dell'Appaltatore.

Resta inteso che la Stazione Appaltante potrà ordinare il lavoro o la somministrazione urgenti anche telefonicamente e, successivamente, inviare o trasmettere "l'ordinativo di lavori" così come sopra specificato. L'ordine trasmesso telefonicamente sostituisce a tutti gli effetti "l'ordinativo di lavori" che verrà successivamente confermato per iscritto.

Si mette in particolare evidenza che gli "ordinativi di lavori" potranno riguardare l'ordinazione anche di una sola delle voci comprese nell'elenco prezzi, anche di minima entità, senza che per questo l'Appaltatore possa richiedere compensi particolari di alcun genere.

Al fine di permettere un regolare recapito degli ordinativi, l'Appaltatore dovrà alla stipulazione del contratto, rendere noto alla Stazione Appaltante, per iscritto, il suo indirizzo esatto, il numero telefonico il numero telefax, l'e-mail ordinaria e la PEC.

Entro 10 (dieci) giorni dall'effettiva ultimazione dell'intervento, l'Appaltatore dovrà far pervenire il "rapporto d'intervento controfirmato dall'inquilino", contabilità dei lavori redatta con l'utilizzo del programma di contabilità PRIMUS ACCA, ed allegando la documentazione fotografica prima e dopo l'intervento; in mancanza di uno degli elementi sopra citati, l'intervento non verrà considerato concluso e pertanto non si procederà alla contabilizzazione dello stesso fino a quando non sarà stata consegnata tutta la documentazione richiesta.

Tutti i venerdì o l'ultimo giorno lavorativo utile della settimana dovrà essere trasmesso il cronoprogramma degli interventi previsti nella settimana entrante, dovrà inoltre essere garantita la presenza di un direttore tecnico di riferimento dell'impresa aggiudicataria e non del subappaltatore, almeno due giorni la settimana da concordare all'inizio dei lavori, presso la UOG di riferimento del lotto di competenza per sopralluoghi con la DL.

Il mancato adempimento a quanto sopra citato reiterato per più di tre volte comporterà la rescissione contrattuale in danno.

Dato il particolare carattere dei lavori oggetto del presente appalto la Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento, sempre a mezzo ODL, variare il tipo di lavoro o somministrazione precedentemente ordinata, variare altresì la data di ultimazione. Resta fermo che la Stazione Appaltante potrà far precedere all'ordine di variante, nei casi dal medesimo ritenuti d'urgenza, la comunicazione telefonica della variante stessa.

Nei casi in cui, a seguito dell'ordinativo, l'Appaltatore al momento di eseguire quanto ordinatogli accerti una non rispondenza tra lavori ordinati e quelli che necessitano di esecuzione, deve informare tempestivamente la Stazione Appaltante, onde avere dalla stessa la preventiva autorizzazione scritta alla variante dei lavori ordinati.

ART. 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui trattasi non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Il mancato adempimento a quanto previsto all'art. 18 e 19 comporterà la risoluzione del contratto per mancato rispetto delle disposizioni previste.

CAPO 4. – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 22. LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che

l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto qualora presenti se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 6.

L'elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all'offerta dell'Appaltatore, ha validità esclusivamente per la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.

Gli oneri di sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale d'appalto, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Ultimati i singoli interventi la Stazione Appaltante provvederà, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, alla loro verifica, onde procedere al pagamento della rispettiva fattura o all'aggiornamento degli atti contabili. Detta verifica potrà anche eventualmente essere effettuata a campione ed in tal caso ove vengano riscontrate carenze nell'intervento eseguito verrà applicata la penalità per ritardo nell'ultimazione dei lavori prevista dal presente capitolato.

Tutti gli impianti eseguiti ex novo, rifatti o semplicemente modificati dovranno essere, ad ultimazione degli stessi, dotati di "Dichiarazione di Conformità" ai sensi della normativa vigente.

ART. 23. EVENTUALI LAVORI A CORPO

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

Se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Gli oneri di reperibilità saranno corrisposti a corpo.

ART. 24. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata come segue:

- a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;
- b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui sopra, senza applicazione di alcun ribasso.

ART. 25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 26. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30% (trenta per cento) calcolata sul valore del contratto d'appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche in caso di consegna anticipata in via d'urgenza.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. La Stazione procede all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 27. PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati raggiunge la scadenza temporale dei **due mesi** a seguito di redazione ed emissione di S.A.L.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione contabile:

- 1) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- 2) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- 3) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del codice. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- 4) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
- 5) tenuto conto del recupero dell'anticipazione.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra:

la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura:
«lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.

Fermo restando le formalità e gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.

ART. 28. PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Ai sensi dell'art. 8, comma 10-bis del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020, la stazione appaltante procederà, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima di procedere al saldo finale dei lavori, alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera utilizzata per la realizzazione dei lavori edili di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento sia alle lavorazioni affidate in appalto o subappalto che a quelle dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori stessi.

La verifica avverrà in base alle modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021: in caso di esito negativo della verifica si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo; si applica l'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 29. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato:
 - A. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - B. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - C. agli adempimenti di cui al "CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO" in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - D. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art 105.
4. La Stazione appaltante, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, verifica ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione) come modificato dalla legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, segnala la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 30. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

ART. 31. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, si applicano le seguenti condizioni:

- a. clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
- b. in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate

dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

L'Istituto nazionale di statistica procederà alla rilevazione della variazione dei prezzi dei materiali di costruzione entro il 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno.

In caso di compensazione, si applica la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.L. 4/2022 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Si escludono espressamente dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta e si stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

ART. 32. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

CAPO 6. – CAUZIONI E GARANZIE

ART. 34. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere costituita la garanzia provvisoria in misura di legge.

ART. 35. CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
4. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
8. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

ART. 36. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:
 - a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

- b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001
 - c) del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
 3. Per fruire delle riduzioni di cui sopra l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 37. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

L'assicuratore si obbliga a segnalare il mancato pagamento del premio alla Stazione appaltante, che si riserva di pagarlo per conto dell'esecutore trattenendo l'importo dalle sue spettanze.

SOMME DA ASSICURARE

DANNI ALLE OPERE DURANTE L'ESECUZIONE

Partita 1	OPERE somma assicurata non inferiore all'importo del contratto (dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore)
Partita 2	OPERE PREESISTENTI somma assicurata: € 500.000,00

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CAPO 7. – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 38. VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non sono riconosciute varianti in corso d'opera, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, sentito preventivamente il progettista e con le prescrizioni di cui al citato art. 106 del Codice.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 106 del Codice, fermo restando che ai nuovi prezzi verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento con i conseguenti adempimenti previsti dal presente Capitolato, nonché l'adeguamento dei POS dell'appaltatore e dei subappaltatori e subfornitori interessati dalle opere in variante.

Il contratto potrà essere modificato per circostanze impreviste e imprevedibili, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Il contratto potrà parimenti essere modificato se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà essere imposta all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la durata del contratto potrà essere modificata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Si applica l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui alla vigente normativa.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

1. dal prezzario di cui al punto 3, oppure, se non reperibili,
2. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto,
3. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti:

Per i lavori:

PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA (edizione 2022)

Per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso:

PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA (edizione 2022)

Il listino è scaricabile gratuitamente dal seguente sito:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

CAPO 8. – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 40. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In particolare, l'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17, 18, 71, 97 del D. Lgs. n. 81/2008.

Al fine di verificare gli adempimenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, verranno indette riunioni periodiche, di regola bimestrali o comunque qualora ritenuto necessario, alle quali dovranno partecipare i soggetti coinvolti, ai vari livelli, nella gestione della sicurezza del cantiere, ivi compresi gli entri preposti.

L'Appaltatore è obbligato a fornire, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il cantiere; il DURC verrà acquisito d'ufficio in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 41. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., parte integrante del Fascicolo d'appalto.

L'obbligo di cui al paragrafo precedente è esteso altresì alle eventuali modifiche od integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- 1) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- 2) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci entro 30 giorni dal ricevimento, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'Appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 42. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare per la stipula del Contratto d'Appalto il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 81/2008 e s.m.i. Per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, detto POS deve comunque essere redatto ai sensi del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto e deve comprendere il documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 28 e 29 del medesimo Decreto, nonché gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Lo stesso contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), ed art. 19, comma a), dello stesso Decreto, con riferimento al servizio e deve essere aggiornato ad ogni mutamento del servizio rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle Imprese Subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il POS dell'Appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 43. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore, tramite il proprio Responsabile di cantiere, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni.

Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento dei lavori a disposizione degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L'Appaltatore altresì è tenuto ad attuare i Piani di cui agli art. 100 del D.Lgs. 81/2008, che fanno parte integrante del presente appalto e del contratto.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, anche a richiesta del committente o del DL, l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto inoltre a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il POS è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore al Responsabile dei lavori, al DL ed al CSE, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente al Committente, al DL ed al CSE gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovrà fornire dichiarazione firmata riportante il riepilogo di tutti gli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.

ART. 44. DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE, PREPOSTO, RESPONSABILE DEI LAVORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Il Direttore Tecnico di cantiere riveste il ruolo di Dirigente ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e Sicurezza.

Fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore, al Direttore Tecnico di Cantiere e Dirigente viene affidata l'organizzazione del cantiere stesso ed ogni altra competenza tecnica inerente l'esecuzione dell'opera. Lo stesso è obbligatoriamente tenuto ad evadere tutte le incombenze di Legge relative alle misure di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché a costantemente rispettare e far rispettare le normative antimafia e sulla manodopera vigenti.

Il Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente, in nome e per conto dell'Appaltatore, ha la facoltà di proporre al CSE l'integrazione al PSC di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008, deve possedere titolo di studio pari ad almeno Geometra o Perito Industriale e deve dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di Sicurezza.

Il Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente riveste tale ruolo anche per tutte le altre Ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi (Subappaltatori, ecc.).

Il Capo Cantiere riveste il ruolo di Preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Sicurezza e a lui fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e vigilanza nello stesso. Il Capo Cantiere e Preposto deve possedere titolo di studio pari ad almeno Geometra o Perito Industriale e dimostrare di avere svolto apposita formazione in materia di sicurezza.

Il Capo Cantiere e Preposto riveste tale ruolo anche per tutte le altre ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi (Subappaltatori, ecc.)

Il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di Legge ivi previste.

Il Rappresentante per la Sicurezza è figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 a cui spettano i compiti di legge ivi previsti.

Qualsiasi variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e Dirigente del Capo Cantiere e Preposto, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del rappresentante per la Sicurezza dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile dei lavori, al DL ed al CSE a mezzo di fax/pec, allegata alla quale dovrà essere inviata la necessaria documentazione, analoga a quella di gara, atta a dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiamati da parte di chi subentra nel ruolo.

L'Appaltatore fermo restando quanto sopra richiamato, pur avendo delegato le attribuzioni in materia antinfortunistica, ha l'obbligo di costantemente e personalmente vigilare sull'operato del Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente, del Capo Cantiere e Preposto e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, rimanendo altrimenti egli stesso pienamente responsabile.

ART. 45. VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

In conformità con la normativa vigente in materia la Stazione Appaltante potrà compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.

Tali verifiche e/o ispezioni saranno, comunque, effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi all'Appaltatore, ma non comportano responsabilità o accettazione dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, la Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei Lavori, nel caso in cui, durante le verifiche e ispezioni accertino la mancanza di sicurezza nel cantiere e la violazione degli obblighi contenuti nel PSC del cantiere, provvederanno a dare tempestiva comunicazione all'Appaltatore precisando le ragioni della accertata irregolarità, nonché alle contestazioni, sanzioni e sospensioni del caso per quanto di competenza, dandone immediata informazione al Responsabile del Procedimento e dei Lavori. Al ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, l'Appaltatore dovrà tempestivamente, e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate, dando conferma dell'avvenuto adempimento al Direttore Lavori, al Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei Lavori ed alla Stazione Appaltante.

I verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dall'Appaltatore o, comunque, redatti secondo le previsioni della vigente normativa, faranno piena prova tra le parti ai fini del Collaudo dell'opera.

I controlli e le verifiche eseguite non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori, o di parte di essi, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro già controllate.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha obbligo di procedere, per quanto di competenza, a predisporre accertamenti periodici con attenzione rispetto a quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dalla L. 136/2010 e s.m.i., nonché dalle norme di seguito segnalate. Dette verifiche possono essere svolte in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso all'Appaltatore, il quale è tenuto a rendere disponibile quanto occorre al fine delle stesse verifiche, i cui esiti saranno registrati su specifici Verbali, anche con riferimento ai seguenti punti:

1. l'identità degli addetti nei cantieri a mezzo di "Tessera di riconoscimento" di cui agli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., contenente tutti gli elementi specificati inoltre all'art. 5 della L. 136/2010 e s.m.i.;
2. la corrispondenza tra l'elenco del personale presente in cantiere con quello registrato sul "Registro giornaliero delle presenze in cantiere", con i nominativi indicati nel POS delle Imprese Appaltatrice e Subappaltatori, con l'elenco delle maestranze riportato nel "Libro Unico" istituito con D.L. 112/08 e convertito con L. 133/08;
3. l'aggiornamento completo del P.O.S., inclusa la Documentazione atta a dimostrare l'avvenuta formazione delle maestranze effettivamente impiegate in cantiere e successivo aggiornamento a carico del Datore di lavoro, attestante la frequenza di specifici corsi di formazione ai sensi degli artt. 37, 46 e 47 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
4. l'avvenuta denuncia obbligatoria alla Cassa Edile dei nominativi delle maestranze effettivamente impiegate nel cantiere in oggetto, incluse le maestranze dei Subappaltatori;

Per quanto attiene le misure di controllo della regolarità dei lavoratori il "Libro Unico" – ed i relativi modelli UNILAV – nonché le denunce obbligatorie alla Cassa Edile, sono documenti essenziali per la sicurezza e la tutela della legalità nei cantieri.

Quale ulteriore misura di controllo, l'accesso al cantiere di altri dipendenti deve essere autorizzato a seguito delle verifiche da parte delle figure preposte a tali controlli, solo dopo la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro – art. 36 bis L. 248/06 - con la quale sia inoltre dimostrato l'adempimento a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (ad esempio formazione, informazione, idoneità sanitaria, ...).

Si invita a ribadire ai datori di lavoro delle Imprese– anche con Ordine di Servizio – le responsabilità a loro poste in capo ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del citato D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

CAPO 9. – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 46. SUBAPPALTO

Il subappalto, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso con i seguenti limiti:

LOTTO 1: UOG BERGAMO – ZONA A							
CATEGORIE	IMPORTO TOTALE	% SUL TOTALE	QUOTA SUBAPPALTABILE		QUOTA AGGIUDICATARIO		
			%	IMPORTO	%	IMPORTO	
OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	98.250,00 €	75,00%	50%	49.125,00 €	50%	49.125,00 €	
OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	32.750,00 €	25,00%	50%	16.375,00 €	50%	16.375,00 €	
TOTALE	131.000,00 €	100,00%	50,00%	65.500,00 €	50,00%	65.500,00 €	

LOTTO 2: UOG BERGAMO – ZONA B							
CATEGORIE		IMPORTO TOTALE	% SUL TOTALE	QUOTA SUBAPPALTABILE		QUOTA AGGIUDICATARIO	
				%	IMPORTO	%	IMPORTO
	OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	99.000,00 €	75,00%	50%	49.500,00 €	50%	49.500,00 €
	OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	33.000,00 €	25,00%	50%	16.500,00 €	50%	16.500,00 €
TOTALE		132.000,00 €	100,00%	50,00%	66.000,00 €	50,00%	66.000,00 €

LOTTO 3: UOG BERGAMO – ZONA C							
CATEGORIE		IMPORTO TOTALE	% SUL TOTALE	QUOTA SUBAPPALTABILE		QUOTA AGGIUDICATARIO	
				%	IMPORTO	%	IMPORTO
	OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	98.625,00 €	75,00%	50%	49.312,50 €	50%	49.312,50 €
	OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	32.875,00 €	25,00%	50%	16.437,50 €	50%	16.437,50 €
TOTALE		131.500,00 €	100,00%	50,00%	65.750,00 €	50,00%	65.750,00 €

LOTTO 4: UOG BERGAMO – STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BERGAMO							
CATEGORIE		IMPORTO TOTALE	% SUL TOTALE	QUOTA SUBAPPALTABILE		QUOTA AGGIUDICATARIO	
				%	IMPORTO	%	IMPORTO
	OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	69.000,00 €	75,00%	50%	34.500,00 €	50%	34.500,00 €
	OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	23.000,00 €	25,00%	50%	11.500,00 €	50%	11.500,00 €
TOTALE		92.000,00 €	100,00%	50,00%	46.000,00 €	50,00%	46.000,00 €

LOTTO LC1: UOG LECCO – LECCO, CALOLZIOCORTE, VALMADRERA							
CATEGORIE		IMPORTO TOTALE	% SUL TOTALE	QUOTA SUBAPPALTABILE		QUOTA AGGIUDICATARIO	
				%	IMPORTO	%	IMPORTO
	OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	106.125,00 €	75,00%	50%	53.062,50 €	50%	53.062,50 €
	OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	35.375,00 €	25,00%	50%	17.687,50 €	50%	17.687,50 €
TOTALE		141.500,00 €	100,00%	50,00%	70.750,00 €	50,00%	70.750,00 €

LOTTO LC2: UOG LECCO – ZONA LAGO, VALSASSINA, BRIANZA							
CATEGORIE		IMPORTO TOTALE	% SUL TOTALE	QUOTA SUBAPPALTABILE		QUOTA AGGIUDICATARIO	
				%	IMPORTO	%	IMPORTO
	OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	106.875,00 €	75,00%	50%	53.437,50 €	50%	53.437,50 €
	OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	35.625,00 €	25,00%	50%	17.812,50 €	50%	17.812,50 €
TOTALE		142.500,00 €	100,00%	50,00%	71.250,00 €	50,00%	71.250,00 €

Non potranno essere subappaltati gli oneri di reperibilità.

Le restanti lavorazioni oggetto del contratto di appalto sono da eseguire a cura dell'aggiudicatario.

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c) del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
7. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

17. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

18. La Stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

ART. 47. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

ART. 48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 2 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

CAPO 10. – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 49. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del Codice dei Contratti.

ART. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente di Bergamo ed è esclusa la competenza arbitrale.

CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

1. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
2. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
3. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Ai sensi dell'art. 205 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, il RUP, sulla base di comunicazione del DL, come previsto dal comma 4 del citato articolo, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
6. Il RUP può promuovere la nomina di una commissione, ai sensi dell'art. 205, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del DL e, ove nominato, soggetto incaricato alla verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di Accordo bonario.
7. La proposta motivata di Accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta. La pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato. La mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
8. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità.
9. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'Accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
10. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'Accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; qualora l'importo della transazione ecceda la somma di 100.000 (centomila) euro, ovvero 200.000 (duecentomila) in caso di lavori, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del dirigente più elevato in grado competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
11. La procedura di cui al precedente comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali

interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

12. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
13. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bergamo ed è esclusa la competenza arbitrale.
14. L'importo complessivo delle riserve non può essere in ogni caso superiore al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale.
15. Per quanto attiene i giudizi in materia di contratti dei lavori pubblici si richiama quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni si obbliga ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 30, comma 4 Codice);
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la

propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
7. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al Codice.
8. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
9. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
10. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
11. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

ART. 52. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale dalla Stazione appaltante.

Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato.

Ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 8, comma 10-bis del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020, la stazione appaltante procederà, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima di procedere al saldo finale dei lavori, alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera utilizzata per la realizzazione dei lavori edili di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento sia alle lavorazioni affidate in appalto o subappalto che a quelle dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori stessi.

La verifica avverrà in base alle modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021: in caso di esito negativo della verifica si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto.

ART. 53. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 107, 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione nel caso di consegna in via d'urgenza oppure di risolvere il contratto mediante semplice lettera via pec, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- A. mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta consegna e dell'emissione dei singoli Ordini di Lavoro, come già indicato all'art. 12 del presente Capitolato Speciale;
- B. mancata consegna del Piano Operativo della Sicurezza – POS – entro i termini prescritti;
- C. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- D. la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti all'art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751.
- E. l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;
- F. l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- G. inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;
- H. frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016;
- I. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- J. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- K. inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni

- obbligatorie del personale nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia ove applicabili;
- L. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - M. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - N. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
 - O. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - P. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 o ai piani di sicurezza di cui al capo 8 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal D.L., dal R.U.P. o dal C.S.E.;
 - Q. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - R. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - S. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
 - T. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto;
 - U. decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
 - V. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
 - W. Mancata osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 18 e 19 del presente capitolato.
2. Il Contratto è altresì risolto in danno in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 3. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera c), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 54. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori la DL effettuerà in contraddittorio con l'impresa un sopralluogo finale e di seguito redige la contabilità dei lavori eseguiti e verificati nei termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Resta inteso che l'avvenuta ultimazione lavori potrà essere dichiarata e verbalizzata dal DL solo dopo l'inoltro da parte dell'Appaltatore di tutte le dichiarazioni di rispondenza dell'opera eseguita e le certificazioni di conformità, nonché della documentazione richiesta e prevista dal D.M. 37/2008, delle dichiarazioni di rispondenza alle vigenti normative in materia antincendio e di prestazioni acustiche/risparmio energetico e di quant'altro prescritto dal D.P.R. 380/2001.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionalmente all'importo della parte di lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'Appaltatore dovrà redigere e presentare la contabilità provvisoria a misura su formato digitale.dcf (software Primus edita da ACCA in dotazione all'ufficio manutenzione ordinaria) in maniera da colloquiare direttamente e con immediatezza con la direzione dei lavori che produrrà gli atti contabili ufficiali.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 54.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per la contabilizzazione dei lavori eseguiti, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

ART. 55. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.

ART. 56. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al paragrafo 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12. – NORME FINALI

ART. 57. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Codice, al Regolamento e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto dai Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori ed all'assunzione in proprio di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
- b) la costante e continuativa condizione di pulizia, ordine ed igiene nell'area oggetto di intervento;
- c) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, dal CSE e dal RUP, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili ed agibili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dai documenti contrattuali;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore; i danni che per cause dipendenti all'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
- h) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso sulle opere eseguite od in corso di costruzione, del personale di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e delle Imprese che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della DL, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia delle vie di transito e di accesso al cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché degli spazi interni al fabbricato con particolare riguardo alla limitazione delle polveri

durante e dopo le lavorazioni;

- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura e telefono ed altri servizi necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di campioni delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la fornitura, la manutenzione ed il continuo aggiornamento di robusto cartello di cantiere, delle dimensioni di circa 3m x 2m, da realizzarsi con le modalità comunicate dalla Stazione Appaltante, secondo il testo comunicato dalla DL integrato con i nominativi dei Progettisti, delle Imprese operanti e delle figure responsabili in materia di sicurezza nei cantieri previste dal D.Lgs. 81/2008.
- n) la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo del materiale utilizzato (scorte), per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della DL con ordine di servizio;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) gli adeguamenti e dettagli delle opere di cui al Progetto per rendere cantierabili le opere stesse come previsto dalla norma;
- r) l'esecuzione dell'opera in conformità al Progetto, adeguando quest'ultimo ove necessari, in accordo con il DL ed il progettista e senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, alle esigenze del cantiere;
- s) ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni di progetto i lavori di che trattasi, ivi compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sottosuolo che ostacoli il buon andamento dei lavori ovvero, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano l'area e gli edifici esistenti al momento della sua consegna all'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto peraltro all'accertamento degli impianti esistenti sull'area interessata dall'intervento provvedendo al loro spostamento, laddove necessario, per l'esecuzione dei lavori;
- t) l'Appaltatore, ai sensi di quanto disposto in merito dalle norme in materia ambientale e da quelle comunali, è il produttore del rifiuto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera r) del D.P.R. 120/2017 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. È quindi responsabile della gestione e del conferimento dei rifiuti in genere e del materiale di vario tipo proveniente dai lavori, con ogni onere a proprio carico;
- u) è altresì a carico dell'Appaltatore provvedere a contattare, avvertendo preventivamente la DL, i competenti

enti gestori delle reti, per verificare la presenza di sottoservizi e concordare con gli stessi modalità e tempi di intervento.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera in conformità al progetto d'appalto, adeguandola alle esigenze costruttive ove necessari, in accordo con il Direttore Lavori ed il Progettista e senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Laddove si dovessero evidenziare, in sede esecutiva, documentate necessità di adattamenti e/o modifiche dei progetti d'appalto, l'Appaltatore è edotto che nulla potrà pretendere e che il prezzo offerto comprende gli eventuali adattamenti di qualsiasi natura per rendere finite e agibili le opere.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la guardiania e la sorveglianza del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti nonché dell'opera stessa (onde scongiurare occupazioni abusive e furti), sia di giorno che di notte, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante. L'eventuale guardiania del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. Qualora la guardiania dovesse protrarsi, a richiesta della Stazione Appaltante, oltre il termine di emissione del collaudo, all'Appaltatore saranno riconosciute le maggiori spese.

L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Entro 30 (trenta) giorni dal Certificato di Ultimazione lavori l'Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e provvedere con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali e delle parti comuni interni ed esterni ai fabbricati. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi igienici e loro accessori.

Entro 15 (quindici) giorni dal Certificato di Ultimazione lavori l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori l'elenco e le certificazioni di tutti i materiali soggetti a marchiatura CE e secondo il regolamento 305/2011 e 157/2014 del Parlamento Europeo e s.m.i., insieme a tutte le certificazioni impiantistiche (collaudi, test, ecc...) previste nella Descrizione dei Lavori e nelle Specifiche Tecniche.

L'Appaltatore deve tenere conto che i lavori al medesimo affidati si eseguono all'interno di stabili abitati e all'interno del tessuto urbano della città e pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilità dei percorsi pedonali e carrabili per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli; dovrà porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione l'incolumità fisica e la protezione dei beni, rimanendo lo stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature; pertanto tutte le impalcature saranno obbligatoriamente dotate di sistemi antintrusione collegati con le Forze dell'Ordine e di illuminazione notturna senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi.

L'Appaltatore dovrà partecipare con propri rappresentanti, se invitato, a tutte le riunioni promosse dalla Stazione Appaltante e dagli Enti coinvolti.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 05.10.2010 n. 207 art. 15 comma 4: "Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli

elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro".

ART. 58. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

Si richiamano i contenuti e le prescrizioni del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - 11 gennaio 2017.

L'appaltatore deve peraltro rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 59. CUSTODIA DEL CANTIERE

É a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 60. CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

ART. 61. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al paragrafo 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al paragrafo 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal paragrafo 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal paragrafo 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del paragrafo 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o ai paragrafi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al paragrafo 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai paragrafi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del paragrafo 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 62. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

- a) patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione della DGR 17/6/2019 n. XI/1751;
- b) Codice etico di comportamento adottato dalla Stazione appaltante

Gli atti di cui al paragrafo 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

ART. 63. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.